

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 16-8403

Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Prigelato.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DDGR n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011 e n. 64-7417 del 7.04.2014;
- il Comune di Prigelato dispone di un PRGC adeguato al PAI approvato con Del. C.C. n. 20 del 20.12.2016.

Dato atto che:

- la "Carta di sintesi" del PRGC riconosce per l'area corrispondente alla la frazione Duc di Monte classi di rischio IIIb3 e IIIb4, corrispondenti a "*porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente,*" per la documentata presenza di indicatori di dissesto in atto e di danni ai manufatti.

Dato atto inoltre, che:

- l'Amministrazione comunale di Prigelato ha richiesto alla Regione Piemonte, con nota prot. n. 5334 del 10.08.2018, l'attivazione delle verifiche previste ai sensi dell'art. 9 bis della L.R. 56/77 per l'adozione di provvedimenti cautelari riguardo l'area della frazione Duc di Monte;
- il Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte (di seguito Settore Sismico) ha condotto i necessari approfondimenti in merito alle problematiche geologiche che caratterizzano gli ambiti oggetto di richiesta di applicazione di provvedimenti cautelari ;
- tali approfondimenti, unitamente alle indicazioni già presenti negli studi geologici prodotti in passato dal Comune di Prigelato e alle informazioni contenute nella Relazione Geologica con data 27 agosto 2018 fornita dall'Amministrazione ed allegata alla nota n. 5334 del 10.08.2018, che documenta ulteriori evoluzioni dei fenomeni dissestivi nel 2017 e 2018 e conseguenti incrementi dei livelli di danneggiamento di alcune edifici e manufatti, rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica;

- il Settore Sismico, con nota prot. n. 47577 del 22.10.2018, ha trasmesso al Comune di Pragelato una proposta per l'applicazione di provvedimenti cautelari sull'area ai fini di acquisire il parere di competenza previsto ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis;
- il Comune di Pragelato, con nota prot. n. 329 del 17.01.2019, ha trasmesso il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.11.2018 con il quale è stata approvata la proposta regionale;
- le considerazioni del Settore Sismico sono state sintetizzate in un documento tecnico comprensivo delle valutazioni sulle osservazioni formulate dal Comune di Pragelato interessato all'applicazione dei provvedimenti cautelari.

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto documento tecnico che si declina nei seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1, contenente la Relazione relativa all'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.
- Allegato 2, contenente la normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis;
- Allegato 3, contenente l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis.

Visti:

- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di applicare, per le motivazioni riportate nella Relazione di cui all'Allegato 1, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alle porzioni di territorio corrispondenti alla frazione Duc di Monte e ricadenti nelle classi IIIb3 e IIIb4 della Carta di Sintesi del PRGC ;
- di individuare come interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui sopra quelli elencati nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di individuare l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 così come definito nella cartografia facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 3);
- di demandare al Settore Sismico il compito di fornire al Comune di Prapelato la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della necessaria variante dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della Legge Regionale 56/1977;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della Legge Regionale 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione di variante al PRG. Ai sensi del citato comma 2, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Comune di Pragelato (TO)
**Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

Relazione

Premessa

Il Comune di Pragelato dispone di un PRGC adeguato al PAI, approvato con Del. C.C. n. 20 del 20.12.2016 e, con nota prot. n. 5334 del 10.08.2018, ha richiesto alla Regione Piemonte l'adozione di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.R. 56/77 per la Frazione Duc di Monte.

Strumento urbanistico

La "Carta di sintesi" del PRGC ricomprende l'intera la frazione Duc di Monte nelle classi di rischio caratterizzate da elevata pericolosità geomorfologica IIIb3 e IIIb4, "*porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente,*" per la documentata presenza di indicatori di dissesto in atto e di danni ai manufatti.

Le condizioni di pericolosità dell'area riconosciute in sede di PRGC sono state ulteriormente confermate da una specifica Relazione Geologica con data 27 agosto 2018 fornita dall'Amministrazione ed allegata alla nota n. 5334 del 10.08.2018, che documenta ulteriori evoluzioni dei fenomeni dissestivi nel 2017 e 2018 e conseguenti incrementi dei livelli di danneggiamento di alcune edifici e manufatti.

Applicazione provvedimenti cautelari

Le rilevanti problematiche geologiche e di stabilità che caratterizzano le aree di che trattasi, rendono necessario adottare provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità evidenziati e porre in essere provvedimenti cautelari per gli edifici a rischio.

Sulla scorta della richiesta del Comune di Pragelato di cui alla nota prot. n. 5334 del 10.08.2018 citata in precedenza, il Settore il Settore Sismico, con nota prot. n. 47577 del 22.10.2018, ha trasmesso al Comune di Pragelato una proposta per l'applicazione di provvedimenti cautelari sull'area ai fini di acquisire il parere di competenza previsto ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis.

Con nota prot. n. 329 del 17.01.2019, registrata al prot. regionale n. 2367 del 17.01.2017, il Comune di Pragelato ha trasmesso il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.11.2018, con il quale è stata approvata la proposta regionale.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 debba essere esteso alle porzioni di territorio comunale perimetrate nella tavola allegata (allegato 3).

Comune di Pragelato (TO)**Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

Considerato che l'area corrispondente alla frazione Duc di Monte del Comune di Pragelato oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della l.r. 56/1977 ricade nelle classi di rischio caratterizzate da elevata pericolosità geomorfologica IIIb3 e IIIb4, così come individuata nella "Carta di sintesi" del PRGC, e tenuto conto che le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica e ad alto rischio riconosciute fanno ritenere per tale area non proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica, neppure per il patrimonio esistente, vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi in tali aree durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977.

Interventi ammessi:

- 1) Interventi di volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti
- 2) Interventi di sistemazione ambientale e di monitoraggio dei fenomeni
- 3) Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti limitatamente al solo rifacimento delle coperture e a integrare i servizi igienico-sanitari;
 - c) demolizione.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati sia per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Si ricorda, inoltre, che le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel Piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs 31/01/2018, n. 1.

ALLEGATO 3

